

Codice A1012A

D.D. 28 maggio 2021, n. 321

Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (L. 120/2020), del servizio di realizzazione e messa a disposizione di un software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte - CIG. 87465590D3.



ATTO DD 321/A1012A/2021

DEL 28/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 (L. 120/2020), del servizio di realizzazione e messa a disposizione di un software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte - CIG. 87465590D3.

Premesso che:

- compete all'Amministrazione Regionale, tra le sue attività istituzionali, la stipulazione e conseguente registrazione di atti e negozi giuridici di varia natura, inclusi contratti di appalto pubblico di servizi, forniture e lavori, locazioni attive e passive, convenzioni e accordi di programma con altri enti pubblici e privati, accordi quadro nonché contratti di cessione e di concessione;
 - tale competenza comporta la repertoriatura dell'atto, il pagamento dell'imposta di bollo e, ove prevista, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini del pagamento dell'imposta di registro, ai sensi del t.u. 26-4-1986, n. 131;
 - la predetta competenza è assegnata al Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, che cura la tenuta del repertorio regionale e l'archivio di tutti i contratti e convenzioni di cui è parte l'Ente;
 - la repertoriatura dei contratti e convenzioni comporta l'annotazione di tali atti giuridici in apposito registro di repertorio, con attribuzione a ciascuno del numero di repertorio e della data di repertoriatura;
- atteso che gli articoli 32, comma 14, e 44 del d.lgs. 50/2016 dispongono che i contratti debbano

essere stipulati in modalità elettronica e che, con decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono state definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, nonché le metodologie organizzative e di lavoro di programmazione e pianificazione, l'individuazione dei dati rilevanti, la loro raccolta, gestione ed elaborazione e le soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto;

- considerato che la circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione, n. 3 dell'1.10.2018, ha previsto la trasformazione digitale e la dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della suddetta normativa, il che comporta che anche il repertorio e l'archivio dei contratti e delle convenzioni stipulate dalla Regione Piemonte debbano essere digitalizzati;

- atteso che, allo stato attuale, la Regione Piemonte non dispone di una soluzione informatizzata per la gestione dei contratti e delle convenzioni stipulate in modalità digitale, nonché del relativo repertorio e archivio e, pertanto, deve ricorrere alla gestione manuale, modalità operativa ormai obsoleta e inefficiente;

- ritenuto, pertanto, necessario individuare, attraverso l'acquisizione di informazioni, dati, e documenti, ai sensi del § 4.1.1 delle Linee guida n. 4 dell'ANAC, una soluzione che consenta di conseguire la digitalizzazione della gestione dei contratti e convenzioni e del relativo repertorio, con le seguenti funzionalità:

- creazione dei fascicoli di contratto/convenzione;
- archiviazione e consultazione dei contratti/convenzioni;
- registro di repertorio digitale;
- conservazione dei contratti/convenzioni;
- trasmissione dei contratti/convenzioni ai contraenti e sottoscrizioni digitali;

- dato atto che si è proceduto prioritariamente ad una ricerca fra le soluzioni disponibili in riuso da altre Pubbliche Amministrazioni, ma che, come emerge dalle indagini svolte, le potenziali soluzioni rinvenute non soddisfano le esigenze sopra indicate e risultano, oltretutto, più onerose rispetto a quelle offerte dal mercato nell'ambito del settore informatico;

- appurato, inoltre, che allo stato attuale non è possibile acquisire un prodotto, con i requisiti idonei a soddisfare le esigenze sopra indicate, tramite convenzioni o analoghi strumenti centralizzati di acquisto messi a disposizione da Consip o S.C.R. Piemonte o avvalendosi del CSI Piemonte;

- visto l'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 che consente l'affidamento diretto ad unico operatore economico entro una soglia di valore del contratto che il d.l. 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020, cd. "Decreto Semplificazioni") ha elevato, per i servizi e le forniture, da € 40.000,00 a € 75.000,00 fino al 31.12.2021;

- ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- rilevato che l'importo posto a base di procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi, comprensivo della realizzazione del software, nonché della manutenzione, assistenza, formazione e mantenimento per la durata di nove anni, si può stimare in € 74.000,00 oltre I.V.A., con oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00;

- ritenuto di espletare la procedura per l'affidamento diretto del servizio sulla piattaforma telematica di negoziazione MePA, utilizzando la modalità della "trattativa diretta", e di procedere all'affidamento mediante stipula di scrittura privata, secondo lo schema allegato al presente provvedimento;

- dato atto che sono stati a tal fine redatti il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto, che si approvano con il presente atto e si allegano allo stesso per costituirne parte integrante e sostanziale;

- dato altresì atto che sono stati acquisiti, da imprese operanti nel settore della digitalizzazione delle P.A., due preventivi sulla base dei quali il Settore Contratti effettuerà la valutazione di congruità, sia sotto il profilo tecnico-qualitativo che economico, dell'offerta acquisita nell'ambito della suddetta procedura, ai sensi del § 4.3.1 delle Linee guida n. 4 dell'ANAC;

- preso atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto **alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore** competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:

- tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- preso inoltre atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, prevede, rispetto a quello precedente, **la sospensione dell'applicazione della misura del "visto del direttore"** poiché, data la "mancata armonizzazione degli atti da sottoporre al visto del medesimo da parte delle diverse direzioni, la numerosità degli atti sottoposti al visto e la delega attribuita anche ai vice direttori, si è riscontrato un aggravio del procedimento amministrativo, non rivelandosi più lo stesso uno strumento di prevenzione della corruzione";

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- atteso che il Capitolo 140130 "*Spese per fornitura di servizi informatici*" del bilancio regionale risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva";
- l'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 (convertito dalla legge 120/2020);
- le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi,

approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- la L. 190/2012 nonché la D.G.R. n. 1-3082 del 16.4.2021 - Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;
- la legge regionale 28/07/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;
- la l.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la D.G.R. 1-3115 del 19.04.2021 - "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.."

determina

- di procedere, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, all'indizione di procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di realizzazione e messa a disposizione di un software per la gestione contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte;

- di dare atto che l'importo posto a base di procedura per l'affidamento del predetto servizio, comprensivo della realizzazione del software, nonché della manutenzione, assistenza, formazione e mantenimento per la durata di nove anni, è pari ad € 74.000,00 oltre I.V.A., con oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 0,00;

- di dare atto che la procedura di affidamento diretto del servizio sarà espletata sulla piattaforma telematica di negoziazione MePA, utilizzando la modalità "trattativa diretta", e che all'affidamento si procederà mediante stipula di apposita scrittura privata, secondo lo schema allegato al presente atto;

- di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l'impegno e le prenotazioni, per le spese derivanti dal suddetto contratto, saranno assunte in sede di determinazione di affidamento, secondo il principio di competenza finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2), e che le relative obbligazioni sono imputate negli esercizi finanziari nei quali esse vengono a scadenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI INFORMATICI E IL REPERTORIO DIGITALE DELLE SCRITTURE PRIVATE DELLA REGIONE PIEMONTE, LA MANUTENZIONE, L'ASSISTENZA, LA FORMAZIONE E IL MANTENIMENTO, DA REALIZZARSI CON TECNOLOGIE CLOUD COMPUTING.

SOMMARIO

- 1. Oggetto dell'appalto**
- 2. Ammontare dell'appalto – importo a base di procedura**
- 3. Descrizione del servizio**
- 4. Descrizione Caratteristiche Tecniche del Software**
- 5. Requisiti di partecipazione**
- 6. Criteri di Aggiudicazione**
- 7. Durata del contratto**
- 8. Importo e modalità di liquidazione**
- 9. Oneri a carico dell'Appaltatore**
- 10. Norme comuni sulla documentazione**
- 11. Contratto**
- 12. Obblighi contrattuali**
- 13. Cauzione definitiva**
- 14. Risoluzione e recesso del contratto**
- 15. Disdetta del contratto da parte dell'operatore economico**
- 16. Risoluzione e controversie**
- 17. Penali**
- 18. Subappalto**
- 19. Trattamento dei dati personali**
- 20. Norme finali**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione di un software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte, la manutenzione, l'assistenza, la formazione e il mantenimento, da realizzarsi con tecnologie cloud computing.

Il destinatario del servizio è la Regione Piemonte, Direzione della Giunta Regionale – Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici – A1012A.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI PROCEDURA

L'importo complessivo del servizio in oggetto è stimato in € 74.000,00 oltre IVA.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 0,00 .

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di un software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte, la manutenzione, l'assistenza, la formazione e il mantenimento, da realizzarsi con tecnologie cloud computing, meglio descritte al seguente Art. 4.

ART. 4 - DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SOFTWARE

Il software deve utilizzare il sistema di Software as a Service e le tecnologie cloud computing e hosted servers.

Deve essere installato su server esterno certificato.

La Regione Piemonte deve poter utilizzare i propri pc client connessi alla rete Internet, senza necessità di installare applicativo o altro software di sorta.

La salvaguardia dei dati deve essere garantita attraverso protocolli standard di sicurezza e backup continuo dei dati della Regione Piemonte.

L'aggiornamento del gestionale e la risoluzione di qualsiasi problematica devono essere effettuati in tempi rapidissimi in base alla necessità e le priorità dell'utente.

Il software deve essere adeguato alla vigente normativa e devono essere immediatamente pianificati gli aggiornamenti qualora intervenissero nuove disposizioni normative.

La manutenzione del software deve essere programmata, pianificando gli aggiornamenti con cadenza mensile o, ove necessario, con maggiore frequenza, per nuove implementazioni, miglioramenti tecnologici.

Gli aggiornamenti e le nuove implementazioni devono essere testati su piattaforme di test da addetti specializzati. Ogni nuova versione deve essere preceduta da una comunicazione che elenca le novità in rilascio.

Gli interventi al software su guasti che dovessero eventualmente verificarsi sia per problemi bloccanti che non bloccanti, deve essere pressoché immediato.

In caso di intervento che dovesse protrarsi oltre le 4 ore, devono essere messi a disposizione altri server su cui reinstallare, nel tempo massimo di un'ora, la piattaforma con gli ultimi set di dati disponibili.

Tempistiche di intervento:

- Risoluzione problemi bloccanti: 2 ore lavorative
- Risoluzione problemi non bloccanti: 4 giorni lavorativi
- Risoluzione problemi minori: 5 giorni lavorativi
- Allineamento normativo: 30 giorni lavorativi

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla procedura di affidamento gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (L. 120/2020), tramite la piattaforma MePA, utilizzando la modalità della "trattativa diretta".

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà a seguito dell'accertamento, in capo dei soggetti affidatari, dei requisiti di ordine generale e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") s.m.i.;

Il servizio decorrerà a far data della stipula del contratto ed avrà una durata di anni 9 (nove) .

Il software sarà messo a disposizione del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici con sede in Via Viotti n. 8 -10121 Torino.

Ogni variazione sostanziale delle disposizioni contrattuali devono essere preventivamente concordate e sottoscritte tra le parti contraenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della Regione Piemonte all'affidatario del servizio, qualora in corso di esecuzione della prestazione, dovesse venire meno anche solo uno dei requisiti di ordine generale prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

ART. 8 - IMPORTO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L'importo del servizio, così come aggiudicato, resterà invariato per tutta la durata del servizio e sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, con le seguenti modalità:

- € 74.000,00 al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 0,00, oltre IVA, per la realizzazione di un software per la gestione dei contratti informatici e il Repertorio digitale per le scritture private della Regione Piemonte, la manutenzione, l'assistenza, la formazione e il mantenimento.

L'importo sarà ripartito in 9 rate di pari importo e liquidato a decorrere dall'anno 2021 sino all'anno 2029 a seguito di emissione di fatture in formato elettronico, da trasmettere alla Regione Piemonte mediante portale della fatturazione elettronica al Codice Univoco IPA: HQM2O9.

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura elettronica e previa verifica della corretta esecuzione contrattuale.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC).

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

ART. 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato e nelle Condizioni generali di contratto.

ART. 10 - NORME COMUNI SULLA DOCUMENTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati.

Si riserva, altresì, l'effettuazione, nel periodo di vigenza del contratto, di verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

ART. 11 – CONTRATTO

Per regolare i rapporti, sarà sottoscritto contratto, secondo lo schema allegato al presente documento.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto; si può assolvere in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dando comunicazione/conferma dell'avvenuto versamento.

ART. 12 - OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

L'esecutore deve comunicare alla Committenza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

la Committenza non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;

la Committenza risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.

Nel rispetto della misura 6.10 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Committenza, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della Committenza all'affidatario del servizio, qualora si rilevi ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016 che l'affidatario non risulti essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico dell'affidatario del servizio oggetto della prestazione.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le condizioni del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC in materia.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia della sottoscrizione contrattuale, trattandosi di un servizio affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) non sarà richiesta ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del D.Lgs 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.

Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2008 e s.m.i..

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.

ART. 15 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Qualora i prestatori del servizio dovessero abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, la Committenza addebiterà all'inadempiente, la maggior spesa comunque derivante per l'assegnazione del servizio ad altro operatore, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

Nulla è dovuto al prestatore per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del servizio.

ART. 16 - RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'esecuzione delle prestazioni convenzionalmente a carico dell'Appaltatore, è competente il Foro del Tribunale di Torino.

ART. 17 – PENALI

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali e/o delle tempistiche stabilite nell'art. 4 del presente Capitolato, si applicherà una penalità pari all'0,80‰ arrotondato per eccesso dell'importo complessivo dell'appalto affidato, esclusa IVA e contribuzioni.

L'ammontare della penale verrà dedotta dall'importo contrattuale fissato, previa instaurazione di contraddittorio da parte della Stazione Appaltante con l'Appaltatore medesimo.

L'ammontare delle penali applicate non potrà comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo.

Un ritardo superiore rispetto al limite previsto nel punto precedente potrà essere motivo di risoluzione del Contratto.

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto.

Le penali saranno applicate dal R.U.P., avvalendosi del D.E.C. (Direttore Esecuzione Contratto) e tramite apposito atto da notificare all'Appaltatore, il quale avrà facoltà di produrre osservazioni e giustificazioni in merito entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto.

Il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, può decidere l'accoglimento parziale o totale delle giustificazioni addotte o procedere al diniego. In quest'ultimo caso l'importo delle penali determinate vengono decurtate dalla prima fattura utile, con provvedimento motivato da notificare all'Appaltatore.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l'Amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, dopo la terza inadempienza sanzionata con l'applicazione di penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile.

L'ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, o di procedere all'esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Stante la natura unitaria del servizio e la sua inscindibilità, è vietato il subappalto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente appalto l'Appaltatore sarà nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile").

Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare

controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto sarà in essere, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o

perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud*, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

ART. 20 - NORME FINALI

La presentazione dell'offerta implica, per l'operatore economico partecipante, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato speciale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI INFORMATICI E IL REPERTORIO DIGITALE DELLE SCRITTURE PRIVATE DELLA REGIONE PIEMONTE, LA MANUTENZIONE, L'ASSISTENZA, LA FORMAZIONE E IL MANTENIMENTO, DA REALIZZARSI CON TECNOLOGIE CLOUD COMPUTING.

IMPORTO: o.f.e.

CIG n. 87465590D3

TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dott., nato a (.....) il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici della Regione Piemonte, di seguito denominata "**Committente**"

E

La Società, con sede legale in, Partita IVA n., nella figura del Legale Rappresentante, nato a, il, in qualità di, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società; di seguito denominato "**Appaltatore**";

PREMESSO CHE:

a) con determinazione n. del del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici della Regione Piemonte, è stato approvato il Progetto di "Servizio per la realizzazione di un software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte, la manutenzione, l'assistenza, la formazione e il mantenimento, da realizzarsi con tecnologie Cloud Computing", costituito dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di contratto, ed è stata indetta la procedura per il l'affidamento diretto dello stesso, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020);

b) è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il presente appalto nella persona di

c) con determinazione n. del il Settore Contratti, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale mediante il Sistema AVCPass, ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore di per l'importo di €, oltre I.V.A., per € e così per complessivi € o.f.i.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato dichiara di accettare, il servizio per la realizzazione di un software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte, la manutenzione, l'assistenza, la formazione e il mantenimento, da realizzarsi con tecnologie cloud computing, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, che si applica integralmente.

ART. 3 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A. e nell'offerta economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, sono considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto decorrerà a far data della sua stipula ed avrà una durata di anni 9 (nove).

ART. 5 - MODALITA' DEL SERVIZIO

Le modalità di prestazione del servizio per la realizzazione del software in oggetto sono dettagliatamente descritte agli artt. 3 e 4 del C.S.A.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.C.), sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il D.E.C, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

**ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO -
CESSIONE DEI CREDITI**

L'importo contrattuale, pari ad € oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 0,00, oltre IVA, comprensivo della realizzazione del software per la gestione dei contratti informatici e il repertorio digitale delle scritture private della Regione Piemonte, nonché della manutenzione, assistenza, formazione e mantenimento, sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- l'importo contrattuale sarà ripartito in 9 rate di pari importo e liquidato con cadenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto (anno 2021), sino al termine del servizio, previsto per l'anno 2029;

- il pagamento delle rate annuali sarà effettuato a seguito di emissione di fatture da parte dell'Appaltatore in formato elettronico, trasmesse al Committente sul portale della fatturazione elettronica al Codice Univoco IPA: HQM209.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della fattura elettronica e previa verifica della corretta esecuzione contrattuale.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC).

In caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

L'importo contrattuale, resterà invariato per tutta la durata del servizio e la fattura elettronica, dovrà essere corredata delle seguenti indicazioni:

- n. conto corrente dedicato, coordinate bancarie (codice IBAN) e C.I.G. (Codice identificativo di gara), ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, come convertito nella L. 89/2014.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini di 30 gg per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fi-

scale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario dedicato n. presso la Banca - codice IBAN:

La persona fisica delegata ad operare sul conto sono: nato a, il (C.F.:).

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 9 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona di

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, a garanzia della sottoscrizione contrattuale, trattandosi di un servizio affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett, a) non sarà richiesta ai sensi dell'art. 103, comma 11,

del D.Lgs 50/2016 s.m.i..

ART. 11 - PENALI

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del presente contratto entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali e/o delle tempistiche stabilite nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una penalità pari all'0,80% arrotondato per eccesso dell'importo complessivo del servizio affidato, esclusa IVA e contribuzioni.

L'ammontare della penale verrà dedotta dall'importo contrattuale fissato, previa instaurazione di contraddittorio da parte del Committente medesimo.

L'ammontare delle penali applicate non potrà comunque superare complessivamente il 10% del corrispettivo ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Un ritardo superiore rispetto al limite previsto nel punto precedente potrà essere motivo di risoluzione del Contratto.

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 17 del C.S.A.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del

Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;

- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo;

- frode da parte dell'Appaltatore;

- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dal Committente;

- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio;

- grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;

- morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- sopravvenuta situazione di incompatibilità;

- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dal Committente;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione

sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto

e di indizione di nuova procedura o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai **commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107** del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Committente, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del medesimo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da

compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contrattuali il Responsabile del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto.

ART. 15 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente contratto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti - Persone giuridiche - Espropri - Usi civici;
- c) il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86.

La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso. Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà

poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente, a definire la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

ART. 17 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Offerta economica;
- leggi, regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscano il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- Codice Civile e leggi in materia.

ART. 18 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto l'Appaltatore sarà nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile").

Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni

contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva

il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia per tutta la durata del presente contratto, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

- 1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i

diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di

fornitori di servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud*, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionarli tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza

nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni,

ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione della Giunta Regionale - Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici - Responsabile del Procedimento: Dott.

.....

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16.4.2021, per quanto applicabili ed accetta le condizioni riportate nel Patto di Integrità quale parte sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dal Committente.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

La Legge 190/2012 ha introdotto nell'ambito dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, il comma 116-ter il quale stabilisce che l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività

negoziali per conto della Committenza nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

IL COMMITTENTE

IL Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri, Usi Civici

.....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

.....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005